SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 163



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO









LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2010, n. **108**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;

b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;

d) dopo l'articolo 602-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 602-*ter (Circostanze aggravanti)*. — La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 4.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
ALFANO, *Ministro della giustizia*
CARFAGNA, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO



Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Warsaw/Varsovie, 16.V.2005

Council of Europe Treaty Series
Série des traités du Conseil de l'Europe / 197



Preamble

The member States of the Council of Europe and the other Signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that trafficking in human beings constitutes a violation of human rights and an offence to the dignity and the integrity of the human being;

Considering that trafficking in human beings may result in slavery for victims;

Considering that respect for victims' rights, protection of victims and action to combat trafficking in human beings must be the paramount objectives;

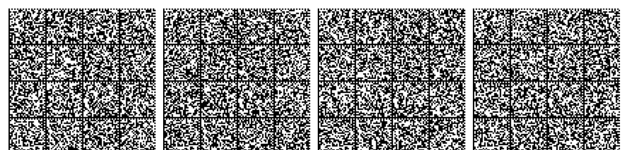
Considering that all actions or initiatives against trafficking in human beings must be non-discriminatory, take gender equality into account as well as a child-rights approach;

Recalling the declarations by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States at the 112th (14-15 May 2003) and the 114th (12-13 May 2004) Sessions of the Committee of Ministers calling for reinforced action by the Council of Europe on trafficking in human beings;

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) and its protocols;

Bearing in mind the following recommendations of the Committee of Ministers to member states of the Council of Europe: Recommendation No. R (91) 11 on sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults; Recommendation No. R (97) 13 concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence; Recommendation No. R (2000) 11 on action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation and Recommendation Rec (2001) 16 on the protection of children against sexual exploitation; Recommendation Rec (2002) 5 on the protection of women against violence;

Bearing in mind the following recommendations of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1325 (1997) on traffic in women and forced prostitution in Council of Europe member states; Recommendation 1450 (2000) on violence against women in Europe; Recommendation 1545 (2002) on a campaign against trafficking in women; Recommendation 1610 (2003) on migration connected with trafficking in women and prostitution; Recommendation 1611 (2003) on trafficking in organs in Europe; Recommendation 1663 (2004) Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides;



Bearing in mind the European Union Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings, the European Union Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings and the European Union Council Directive of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities;

Taking due account of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol thereto to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children with a view to improving the protection which they afford and developing the standards established by them;

Taking due account of the other international legal instruments relevant in the field of action against trafficking in human beings;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international legal instrument focusing on the human rights of victims of trafficking and setting up a specific monitoring mechanism,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, scope, non-discrimination principle and definitions

Article 1 – Purposes of the Convention

1 The purposes of this Convention are:

a to prevent and combat trafficking in human beings, while guaranteeing gender equality;

b to protect the human rights of the victims of trafficking, design a comprehensive framework for the protection and assistance of victims and witnesses, while guaranteeing gender equality, as well as to ensure effective investigation and prosecution;

c to promote international cooperation on action against trafficking in human beings.

2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific monitoring mechanism.

Article 2 – Scope

This Convention shall apply to all forms of trafficking in human beings, whether national or transnational, whether or not connected with organised crime.

Article 3 – Non-discrimination principle

The implementation of the provisions of this Convention by Parties, in particular the enjoyment of measures to protect and promote the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.



Article 4 – Definitions

For the purposes of this Convention:

a "Trafficking in human beings" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

b The consent of a victim of "trafficking in human beings" to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

c The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in human beings" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

d "Child" shall mean any person under eighteen years of age;

e "Victim" shall mean any natural person who is subject to trafficking in human beings as defined in this article.

Chapter II – Prevention, co-operation and other measures

Article 5 – Prevention of trafficking in human beings

1 Each Party shall take measures to establish or strengthen national co-ordination between the various bodies responsible for preventing and combating trafficking in human beings.

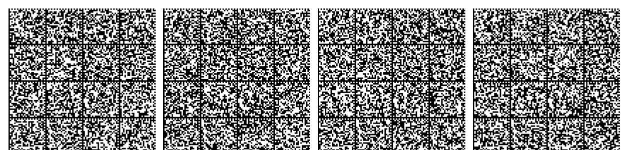
2 Each Party shall establish and/or strengthen effective policies and programmes to prevent trafficking in human beings, by such means as: research, information, awareness raising and education campaigns, social and economic initiatives and training programmes, in particular for persons vulnerable to trafficking and for professionals concerned with trafficking in human beings.

3 Each Party shall promote a Human Rights-based approach and shall use gender mainstreaming and a child-sensitive approach in the development, implementation and assessment of all the policies and programmes referred to in paragraph 2.

4 Each Party shall take appropriate measures, as may be necessary, to enable migration to take place legally, in particular through dissemination of accurate information by relevant offices, on the conditions enabling the legal entry in and stay on its territory.

5 Each Party shall take specific measures to reduce children's vulnerability to trafficking, notably by creating a protective environment for them.

6 Measures established in accordance with this article shall involve, where appropriate, non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society



committed to the prevention of trafficking in human beings and victim protection or assistance.

Article 6 – Measures to discourage the demand

To discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking, each Party shall adopt or strengthen legislative, administrative, educational, social, cultural or other measures including:

a research on best practices, methods and strategies;

b raising awareness of the responsibility and important role of media and civil society in identifying the demand as one of the root causes of trafficking in human beings;

c target information campaigns involving, as appropriate, *inter alia,* public authorities and policy makers;

d preventive measures, including educational programmes for boys and girls during their schooling, which stress the unacceptable nature of discrimination based on sex, and its disastrous consequences, the importance of gender equality and the dignity and integrity of every human being.

Article 7 – Border measures

1 Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of persons, Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in human beings.

2 Each Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with this Convention.

3 Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4 Each Party shall take the necessary measures, in accordance with its internal law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to permit, in accordance with its internal law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Convention.

6 Parties shall strengthen co-operation among border control agencies by, *inter alia,* establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 8 – Security and control of documents

Each Party shall adopt such measures as may be necessary:

a To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and



b To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the Party and to prevent their unlawful creation and issuance.

Article 9 – Legitimacy and validity of documents

At the request of another Party, a Party shall, in accordance with its internal law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in human beings.

Chapter III – Measures to protect and promote the rights of victims, guaranteeing gender equality

Article 10 – Identification of the victims

1 Each Party shall provide its competent authorities with persons who are trained and qualified in preventing and combating trafficking in human beings, in identifying and helping victims, including children, and shall ensure that the different authorities collaborate with each other as well as with relevant support organisations, so that victims can be identified in a procedure duly taking into account the special situation of women and child victims and, in appropriate cases, issued with residence permits under the conditions provided for in Article 14 of the present Convention.

2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to identify victims as appropriate in collaboration with other Parties and relevant support organisations. Each Party shall ensure that, if the competent authorities have reasonable grounds to believe that a person has been victim of trafficking in human beings, that person shall not be removed from its territory until the identification process as victim of an offence provided for in Article 18 of this Convention has been completed by the competent authorities and shall likewise ensure that that person receives the assistance provided for in Article 12, paragraphs 1 and 2.

3 When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, he or she shall be presumed to be a child and shall be accorded special protection measures pending verification of his/her age.

4 As soon as an unaccompanied child is identified as a victim, each Party shall:

a provide for representation of the child by a legal guardian, organisation or authority which shall act in the best interests of that child;

b take the necessary steps to establish his/her identity and nationality;

c make every effort to locate his/her family when this is in the best interests of the child.

Article 11 – Protection of private life

1 Each Party shall protect the private life and identity of victims. Personal data regarding them shall be stored and used in conformity with the conditions provided for by the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108).

2 Each Party shall adopt measures to ensure, in particular, that the identity, or details allowing the identification, of a child victim of trafficking are not made publicly known, through the



media or by any other means, except, in exceptional circumstances, in order to facilitate the tracing of family members or otherwise secure the well-being and protection of the child.

3 Each Party shall consider adopting, in accordance with Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as interpreted by the European Court of Human Rights, measures aimed at encouraging the media to protect the private life and identity of victims through self-regulation or through regulatory or co-regulatory measures.

Article 12 – Assistance to victims

1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to assist victims in their physical, psychological and social recovery. Such assistance shall include at least:

a standards of living capable of ensuring their subsistence, through such measures as: appropriate and secure accommodation, psychological and material assistance;

b access to emergency medical treatment;

c translation and interpretation services, when appropriate;

d counselling and information, in particular as regards their legal rights and the services available to them, in a language that they can understand;

e assistance to enable their rights and interests to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders;

f access to education for children.

2 Each Party shall take due account of the victim's safety and protection needs.

3 In addition, each Party shall provide necessary medical or other assistance to victims lawfully resident within its territory who do not have adequate resources and need such help.

4 Each Party shall adopt the rules under which victims lawfully resident within its territory shall be authorised to have access to the labour market, to vocational training and education.

5 Each Party shall take measures, where appropriate and under the conditions provided for by its internal law, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations or other elements of civil society engaged in assistance to victims.

6 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that assistance to a victim is not made conditional on his or her willingness to act as a witness.

7 For the implementation of the provisions set out in this article, each Party shall ensure that services are provided on a consensual and informed basis, taking due account of the special needs of persons in a vulnerable position and the rights of children in terms of accommodation, education and appropriate health care.

Article 13 – Recovery and reflection period

1 Each Party shall provide in its internal law a recovery and reflection period of at least 30 days, when there are reasonable grounds to believe that the person concerned is a victim. Such a



period shall be sufficient for the person concerned to recover and escape the influence of traffickers and/or to take an informed decision on cooperating with the competent authorities. During this period it shall not be possible to enforce any expulsion order against him or her. This provision is without prejudice to the activities carried out by the competent authorities in all phases of the relevant national proceedings, and in particular when investigating and prosecuting the offences concerned. During this period, the Parties shall authorise the persons concerned to stay in their territory.

2 During this period, the persons referred to in paragraph 1 of this Article shall be entitled to the measures contained in Article 12, paragraphs 1 and 2.

3 The Parties are not bound to observe this period if grounds of public order prevent it or if it is found that victim status is being claimed improperly.

Article 14 – Residence permit

1 Each Party shall issue a renewable residence permit to victims, in one or other of the two following situations or in both:

a the competent authority considers that their stay is necessary owing to their personal situation;

b the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of their co-operation with the competent authorities in investigation or criminal proceedings.

2 The residence permit for child victims, when legally necessary, shall be issued in accordance with the best interests of the child and, where appropriate, renewed under the same conditions.

3 The non-renewal or withdrawal of a residence permit is subject to the conditions provided for by the internal law of the Party.

4 If a victim submits an application for another kind of residence permit, the Party concerned shall take into account that he or she holds, or has held, a residence permit in conformity with paragraph 1.

5 Having regard to the obligations of Parties to which Article 40 of this Convention refers, each Party shall ensure that granting of a permit according to this provision shall be without prejudice to the right to seek and enjoy asylum.

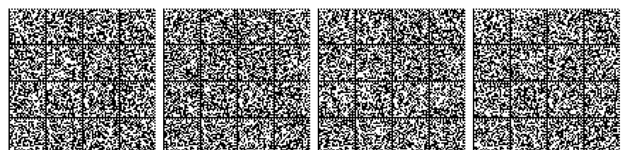
Article 15 – Compensation and legal redress

1 Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings in a language which they can understand.

2 Each Party shall provide, in its internal law, for the right to legal assistance and to free legal aid for victims under the conditions provided by its internal law.

3 Each Party shall provide, in its internal law, for the right of victims to compensation from the perpetrators.

4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to guarantee compensation for victims in accordance with the conditions under its internal law, for instance through the establishment of a fund for victim compensation or measures or programmes



aimed at social assistance and social integration of victims, which could be funded by the assets resulting from the application of measures provided in Article 23.

Article 16 – Repatriation and return of victims

1 The Party of which a victim is a national or in which that person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall, with due regard for his or her rights, safety and dignity, facilitate and accept, his or her return without undue or unreasonable delay.

2 When a Party returns a victim to another State, such return shall be with due regard for the rights, safety and dignity of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim, and shall preferably be voluntary.

3 At the request of a receiving Party, a requested Party shall verify whether a person is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving Party.

4 In order to facilitate the return of a victim who is without proper documentation, the Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall agree to issue, at the request of the receiving Party, such travel documents or other authorisation as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish repatriation programmes, involving relevant national or international institutions and non governmental organisations. These programmes aim at avoiding re-victimisation. Each Party should make its best effort to favour the reintegration of victims into the society of the State of return, including reintegration into the education system and the labour market, in particular through the acquisition and improvement of their professional skills. With regard to children, these programmes should include enjoyment of the right to education and measures to secure adequate care or receipt by the family or appropriate care structures.

6 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to make available to victims, where appropriate in co-operation with any other Party concerned, contact information of structures that can assist them in the country where they are returned or repatriated, such as law enforcement offices, non-governmental organisations, legal professions able to provide counselling and social welfare agencies.

7 Child victims shall not be returned to a State, if there is indication, following a risk and security assessment, that such return would not be in the best interests of the child.

Article 17 – Gender equality

Each Party shall, in applying measures referred to in this chapter, aim to promote gender equality and use gender mainstreaming in the development, implementation and assessment of the measures.



Chapter IV – Substantive criminal law

Article 18 – Criminalisation of trafficking in human beings

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct contained in article 4 of this Convention, when committed intentionally.

Article 19 – Criminalisation of the use of services of a victim

Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its internal law, the use of services which are the object of exploitation as referred to in Article 4 paragraph a of this Convention, with the knowledge that the person is a victim of trafficking in human beings.

Article 20 – Criminalisation of acts relating to travel or identity documents

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conducts, when committed intentionally and for the purpose of enabling the trafficking in human beings:

a forging a travel or identity document;

b procuring or providing such a document;

c retaining, removing, concealing, damaging or destroying a travel or identity document of another person.

Article 21 – Attempt and aiding or abetting

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with Articles 18 and 20 of the present Convention.

2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences when committed intentionally, an attempt to commit the offences established in accordance with Articles 18 and 20, paragraph a, of this Convention.

Article 22 – Corporate liability

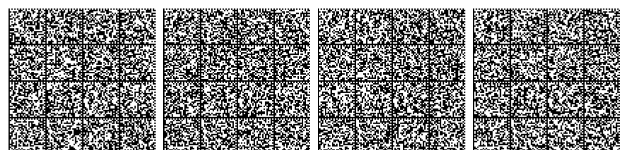
1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that a legal person can be held liable for a criminal offence established in accordance with this Convention, committed for its benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:

a a power of representation of the legal person;

b an authority to take decisions on behalf of the legal person;

c an authority to exercise control within the legal person.

2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the measures necessary to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of a



criminal offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.

3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.

4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.

Article 23 – Sanctions and measures

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the criminal offences established in accordance with Articles 18 to 21 are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions. These sanctions shall include, for criminal offences established in accordance with Article 18 when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.

2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 22 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions or measures, including monetary sanctions.

3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal offences established in accordance with Articles 18 and 20, paragraph a, of this Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds.

4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to enable the temporary or permanent closure of any establishment which was used to carry out trafficking in human beings, without prejudice to the rights of bona fidae third parties or to deny the perpetrator, temporary or permanently, the exercise of the activity in the course of which this offence was committed.

Article 24 – Aggravating circumstances

Each Party shall ensure that the following circumstances are regarded as aggravating circumstances in the determination of the penalty for offences established in accordance with Article 18 of this Convention:

a the offence deliberately or by gross negligence endangered the life of the victim;

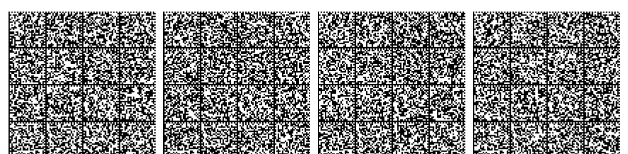
b the offence was committed against a child;

c the offence was committed by a public official in the performance of her/his duties;

d the offence was committed within the framework of a criminal organisation.

Article 25 – Previous convictions

Each Party shall adopt such legislative and other measures providing for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to offences established in accordance with this Convention when determining the penalty.



Article 26 – Non-punishment provision

Each Party shall, in accordance with the basic principles of its legal system, provide for the po: sibility of not imposing penalties on victims for their involvement in unlawful activities, to th extent that they have been compelled to do so.

Chapter V – Investigation, prosecution and procedural law

Article 27 – *Ex parte* and *ex officio* applications

1 Each Party shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in accor dance with this Convention shall not be dependent upon the report or accusation made by victim, at least when the offence was committed in whole or in part on its territory.

2 Each Party shall ensure that victims of an offence in the territory of a Party other than the on where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State o residence. The competent authority to which the complaint is made, insofar as it does not itsel have competence in this respect, shall transmit it without delay to the competent authority o the Party in the territory in which the offence was committed. The complaint shall be deal with in accordance with the internal law of the Party in which the offence was committed.

3 Each Party shall ensure, by means of legislative or other measures, in accordance with the conditions provided for by its internal law, to any group, foundation, association or non-governmental organisations which aims at fighting trafficking in human beings or protection of human rights, the possibility to assist and/or support the victim with his or her consent during criminal proceedings concerning the offence established in accordance with Article 18 of this Convention.

Article 28 – Protection of victims, witnesses and collaborators with the judicial authorities

1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to provide effective and appropriate protection from potential retaliation or intimidation in particular during and after investigation and prosecution of perpetrators, for:

a victims;

b as appropriate, those who report the criminal offences established in accordance with Article 18 of this Convention or otherwise co-operate with the investigating or prosecuting authorities;

c witnesses who give testimony concerning criminal offences established in accordance with Article 18 of this Convention;

d when necessary, members of the family of persons referred to in subparagraphs a and c.

2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure and to offer various kinds of protection. This may include physical protection, relocation, identity change and assistance in obtaining jobs.

3 A child victim shall be afforded special protection measures taking into account the best interests of the child.



4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to provide, when necessary, appropriate protection from potential retaliation or intimidation in particular during and after investigation and prosecution of perpetrators, for members of groups, foundations, associations or non-governmental organisations which carry out the activities set out in Article 27, paragraph 3.

5 Each Party shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the implementation of this article.

Article 29 – Specialised authorities and co-ordinating bodies

1 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or entities are specialised in the fight against trafficking and the protection of victims. Such persons or entities shall have the necessary independence in accordance with the fundamental principles of the legal system of the Party, in order for them to be able to carry out their functions effectively and free from any undue pressure. Such persons or the staffs of such entities shall have adequate training and financial resources for their tasks.

2 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure co-ordination of the policies and actions of their governments' departments and other public agencies against trafficking in human beings, where appropriate, through setting up co-ordinating bodies.

3 Each Party shall provide or strengthen training for relevant officials in the prevention of and fight against trafficking in human beings, including Human Rights training. The training may be agency-specific and shall, as appropriate, focus on: methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers.

4 Each Party shall consider appointing National Rapporteurs or other mechanisms for monitoring the anti-trafficking activities of State institutions and the implementation of national legislation requirements.

Article 30 – Court proceedings

In accordance with the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in particular Article 6, each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure in the course of judicial proceedings:

a the protection of victims' private life and, where appropriate, identity;

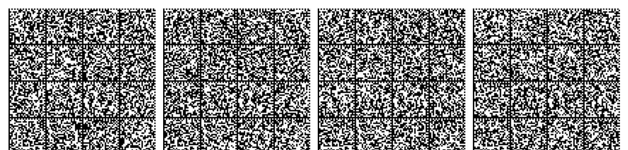
b victims' safety and protection from intimidation,

in accordance with the conditions under its internal law and, in the case of child victims, by taking special care of children's needs and ensuring their right to special protection measures.

Article 31 – Jurisdiction

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:

a in its territory; or



b on board a ship flying the flag of that Party; or

c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or

d by one of its nationals or by a stateless person who has his or her habitual residence in its territory, if the offence is punishable under criminal law where it was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of any State;

e against one of its nationals.

2 Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 (d) and (e) of this article or any part thereof.

3 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him/her to another Party, solely on the basis of his/her nationality, after a request for extradition.

4 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

5 Without prejudice to the general norms of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with internal law.

Chapter VI – International co-operation and co-operation with civil society

Article 32 – General principles and measures for international co-operation

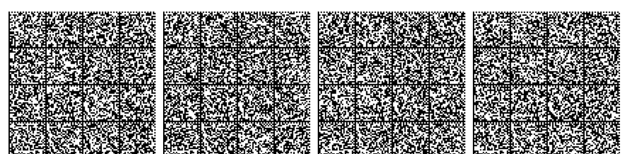
The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through application of relevant applicable international and regional instruments, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:

- preventing and combating trafficking in human beings;
- protecting and providing assistance to victims;
- investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention.

Article 33 – Measures relating to endangered or missing persons

1 When a Party, on the basis of the information at its disposal has reasonable grounds to believe that the life, the freedom or the physical integrity of a person referred to in Article 28, paragraph 1, is in immediate danger on the territory of another Party, the Party that has the information shall, in such a case of emergency, transmit it without delay to the latter so as to take the appropriate protection measures.

2 The Parties to this Convention may consider reinforcing their co-operation in the search for missing people, in particular for missing children, if the information available leads them to believe that she/he is a victim of trafficking in human beings. To this end, the Parties may conclude bilateral or multilateral treaties with each other.



Article 34 – Information

1 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the final result of the action taken under this chapter. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.

2 A Party may, within the limits of its internal law, without prior request, forward to another Party information obtained within the framework of its own investigations when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention or might lead to a request for co-operation by that Party under this chapter.

3 Prior to providing such information, the providing Party may request that it be kept confidential or used subject to conditions. If the receiving Party cannot comply with such request, it shall notify the providing Party, which shall then determine whether the information should nevertheless be provided. If the receiving Party accepts the information subject to the conditions, it shall be bound by them.

4 All information requested concerning Articles 13, 14 and 16, necessary to provide the rights conferred by these Articles, shall be transmitted at the request of the Party concerned without delay with due respect to Article 11 of the present Convention.

Article 35 – Co-operation with civil society

Each Party shall encourage state authorities and public officials, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations and members of civil society, in establishing strategic partnerships with the aim of achieving the purpose of this Convention.

Chapter VII – Monitoring mechanism

Article 36 – Group of experts on action against trafficking in human beings

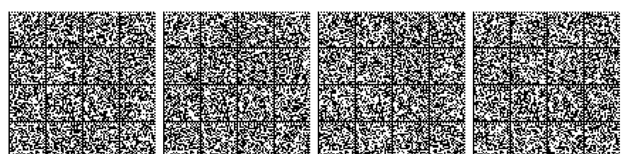
1 The Group of experts on action against trafficking in human beings (hereinafter referred to as "GRETA"), shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

2 GRETA shall be composed of a minimum of 10 members and a maximum of 15 members, taking into account a gender and geographical balance, as well as a multidisciplinary expertise. They shall be elected by the Committee of the Parties for a term of office of 4 years, renewable once, chosen from amongst nationals of the States Parties to this Convention.

3 The election of the members of GRETA shall be based on the following principles:

a they shall be chosen from among persons of high moral character, known for their recognised competence in the fields of Human Rights, assistance and protection of victims and of action against trafficking in human beings or having professional experience in the areas covered by this Convention;

b they shall sit in their individual capacity and shall be independent and impartial in the exercise of their functions and shall be available to carry out their duties in an effective manner;



c no two members of GRETA may be nationals of the same State;

d they should represent the main legal systems.

4 The election procedure of the members of GRETA shall be determined by the Committee of Ministers, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Parties to the Convention, within a period of one year following the entry into force of this Convention. GRETA shall adopt its own rules of procedure.

Article 37 – Committee of the Parties

1 The Committee of the Parties shall be composed of the representatives on the Committee of Ministers of the Council of Europe of the member States Parties to the Convention and representatives of the Parties to the Convention, which are not members of the Council of Europe.

2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention in order to elect the members of GRETA. It shall subsequently meet whenever one-third of the Parties, the President of GRETA or the Secretary General so requests.

3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 38 – Procedure

1 The evaluation procedure shall concern the Parties to the Convention and be divided in rounds, the length of which is determined by GRETA. At the beginning of each round GRETA shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based.

2 GRETA shall define the most appropriate means to carry out this evaluation. GRETA may in particular adopt a questionnaire for each evaluation round, which may serve as a basis for the evaluation of the implementation by the Parties of the present Convention. Such a questionnaire shall be addressed to all Parties. Parties shall respond to this questionnaire, as well as to any other request of information from GRETA.

3 GRETA may request information from civil society.

4 GRETA may subsidiarily organise, in co-operation with the national authorities and the "contact person" appointed by the latter, and, if necessary, with the assistance of independent national experts, country visits. During these visits, GRETA may be assisted by specialists in specific fields.

5 GRETA shall prepare a draft report containing its analysis concerning the implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may deal with the problems which have been identified. The draft report shall be transmitted for comments to the Party which undergoes the evaluation. Its comments are taken into account by GRETA when establishing its report.

6 On this basis, GRETA shall adopt its report and conclusions concerning the measures taken by the Party concerned to implement the provisions of the present Convention. This report and conclusions shall be sent to the Party concerned and to the Committee of the Parties. The report and conclusions of GRETA shall be made public as from their adoption, together with eventual comments by the Party concerned.

7 Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 6 of this article, the Committee of the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of GRETA, recommendations



addressed to this Party (a) concerning the measures to be taken to implement the conclusions of GRETA, if necessary setting a date for submitting information on their implementation, and (b) aiming at promoting co-operation with that Party for the proper implementation of the present Convention.

Chapter VIII – Relationship with other international instruments

Article 39 – Relationship with the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime

This Convention shall not affect the rights and obligations derived from the provisions of the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime, and is intended to enhance the protection afforded by it and develop the standards contained therein.

Article 40 – Relationship with other international instruments

1 This Convention shall not affect the rights and obligations derived from other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention and which ensure greater protection and assistance for victims of trafficking.

2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

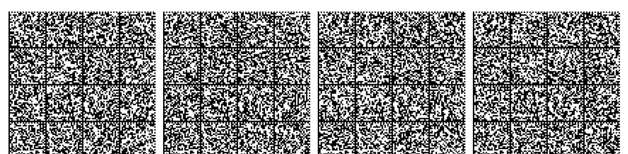
3 Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties.

4 Nothing in this Convention shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.

Chapter IX – Amendments to the Convention

Article 41 – Amendments

1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, any signatory, any State Party, the European Community, to any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 42 and to any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 43.



2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to GRETA, which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.

3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by GRETA and, following consultation of the Parties to this Convention and after obtaining their unanimous consent, may adopt the amendment.

4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter X – Final clauses

Article 42 – Signature and entry into force

1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non member States which have participated in its elaboration and the European Community.

2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

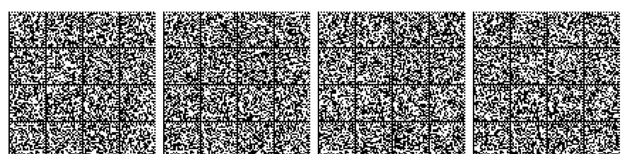
3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 10 Signatories, including at least 8 member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

4 In respect of any State mentioned in paragraph 1 or the European Community, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 43 – Accession to the Convention

1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20 d. of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.

2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.



Article 44 – Territorial application

1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 45 – Reservations

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exception of the reservation of Article 31, paragraph 2.

Article 46 – Denunciation

1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 47 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State signatory, any State Party, the European Community, to any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 42 and to any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 43 of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 42 and 43;

d any amendment adopted in accordance with Article 41 and the date on which such an amendment enters into force;

e any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 46;

f any other act, notification or communication relating to this Convention

g any reservation made under Article 45.



In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Warsaw, this 16th day of May 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2043):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della giustizia (ALFANO), dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunità (CARFAGNA) il 1° marzo 2010.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri), in sede referente, il 2 marzo 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente, l'1 e 23 marzo 2010.

Relazione annunciata il 26 marzo 2010 (atto n. 2043-A relatori sen. BENEDETTI VALENTINI e sen. COMPAGNA).

Esaminato in Aula il 30, 31 marzo 2010 ed approvato il 14 aprile 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3402):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente, il 19 aprile 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII, XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 6, 13, 27 maggio 2010.

Esaminato in aula il 1° giugno 2010 ed approvato, il 3 giugno 2010.

10G0131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, denominato "Organismo di Conciliazione del Foro di Pesaro".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

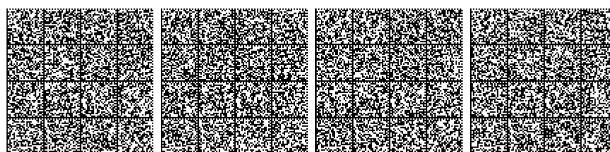
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 5 marzo 2010, prot .m. dg DAG 1° aprile 2010, n. 48698.E, con la quale l'avv. Pardi Arturo, nato a Genova il 6 marzo 1965, in qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico non economico Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pesaro con sede legale in Pesaro, piazzale Carducci n. 12, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00334350410, ha dichiarato che con delibera consiliare del 7 ottobre 2009, è stato costituito, nell'ambito dell'Ordine degli avvocati di Pesaro, un organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Organismo di conciliazione del foro di Pesaro»;



Considerato che i requisiti posseduti dall'«Organismo di conciliazione del foro di Pesaro», organismo non autonomo istituito dall'Ordine degli avvocati di Pesaro, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità nei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito dell'Ordine degli avvocati di Pesaro, denominato «Organismo di conciliazione del foro di Pesaro», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 90 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 16 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08512

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2010.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 29 gennaio 2010 con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 29 gennaio 2010, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'articolo 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) Fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 1,20%;

b) Fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 1,65%;

c) Fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 1,70%;

d) Fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 1,90%;

e) Oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 1,90%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS – EUR.



Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'articolo 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,70%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,75%;

d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,95%;

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,00%;

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 12 luglio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A08646

DETERMINAZIONE 8 luglio 2010.

Tenori delle sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia alla data del 30 giugno 2010. (Determinazione n. 2010/10796/DAC/CTL).

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 184/2003, occorre procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per ciascun anno solare, dei tenori di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle singole tipologie di sigarette;

Determina:

Alla data del 30 giugno 2010, i tenori delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, dichiarati dai rispettivi fornitori, delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia sono i seguenti:

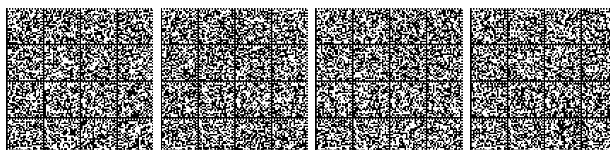
	CONTENUTI / SIGARETTA		
	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg/monossido di carbonio
821 Confezione astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	3,00	0,30	4,00
821 Confezione astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	8,00	0,60	7,00
AFRICAINE SENZA FILTRO	10,00	0,80	10,00
ALFA FILTRO	10,00	0,90	9,00
AMADIS AZZURRA	6,00	0,50	7,00
AMADIS CLASSICA	10,00	0,80	10,00
AROME VANILLE	6,00	0,50	8,00
AUSTIN BLUE	7,00	0,60	8,00
AUSTIN GOLD	7,00	0,60	7,00
AUSTIN RED	10,00	0,90	10,00
AUSTIN RED 100s	10,00	0,80	10,00



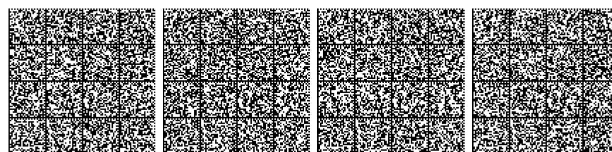
	CONTENUTI / SIGARETTA		
	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg/monossido di carbonio
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	7,00	0,60	9,00
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s	8,00	0,70	9,00
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	10,00	0,80	10,00
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 s	10,00	0,80	10,00
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	1,00	0,10	2,00
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	3,00	0,30	4,00
BENSON & HEDGES GOLD	10,00	0,90	10,00
BENSON & HEDGES SILVER	8,00	0,60	9,00
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	6,00	0,50	6,00
BIS	10,00	1,00	10,00
BLACK DEVIL FINEST FLAVOUR	10,00	0,80	10,00
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	10,00	0,80	10,00
BRERA	4,00	0,40	3,00
BURTON ORIGINAL	10,00	0,80	10,00
BURTON SILVER	6,00	0,50	7,00
CAMEL	10,00	0,80	7,00
CAMEL BLUE	8,00	0,60	9,00
CAMEL BLUE 100'S	8,00	0,60	9,00
CAMEL ESSENTIAL BLUE	6,00	0,60	6,00
CAMEL ESSENTIAL FILTERS	10,00	0,90	10,00
CAMEL ESSENTIAL WHITE	4,00	0,40	4,00
CAMEL FILTERS	10,00	0,80	10,00
CAMEL FILTERS 100"S	10,00	0,80	10,00
CAMEL ICON BLUE	7,00	0,60	8,00
CAMEL ICON FILTERS	9,00	0,70	10,00
CAMEL ICON SILVER	4,00	0,30	4,00
CAMEL NATURAL FLAVOR	10,00	0,90	10,00
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	6,00	0,60	6,00
CAMEL ONE	1,00	0,10	2,00
CAMEL ORANGE	9,00	0,70	10,00
CAMEL SILVER	4,00	0,30	5,00
CAMEL SILVER 100'S	4,00	0,40	4,00
CARTIER VENDOME	8,00	0,70	10,00
CARTIER VENDOME BLEU	4,00	0,40	5,00
CHESTERFIELD BLACK	8,00	0,70	9,00
CHESTERFIELD BLU KS	8,00	0,60	9,00
CHESTERFIELD KS	10,00	0,80	10,00
CHESTERFIELD SILVER	4,00	0,40	5,00
COLOMBO K.S. FILTRO	10,00	1,00	10,00
CORTINA SUPER KS	1,00	0,10	2,00
CORTINA SUPER SLIM	2,00	0,20	1,00
DAVIDOFF CLASSIC	10,00	0,90	10,00
DAVIDOFF GOLD	7,00	0,60	7,00
DAVIDOFF GOLD SLIMS	7,00	0,60	6,00
DAVIDOFF GOLD SUPER SLIMS	6,00	0,60	5,00
DAVIDOFF MAGNUM	10,00	1,00	10,00
DAVIDOFF MENTHOL	7,00	0,60	7,00
DAVIDOFF RICH BLUE	8,00	0,70	8,00
DAVIDOFF SILVER SUPER SLIMS	3,00	0,30	2,00
DIANA AZZURRA KS	3,00	0,30	4,00
DIANA BIANCA	1,00	0,10	2,00



	CONTENUTI / SIGARETTA		
	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg/monossido di carbonio
DIANA BLU 100's	8,00	0,70	9,00
DIANA BLU KS	8,00	0,70	9,00
DIANA OCRA KS	6,00	0,50	7,00
DIANA ROSSA 100's	10,00	0,80	10,00
DIANA ROSSA KS	10,00	0,80	10,00
DIANA SLIM BLU	6,00	0,50	5,00
DUCAL BLUE	6,00	0,50	7,00
DUCAL FILTER	10,00	0,80	10,00
DUNHILL - ROTHMANS L.L. BLU SLIM	4,00	0,40	3,00
DUNHILL - ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	2,00	0,20	2,00
DUNHILL - ROTHMANS L.L. SLIM	7,00	0,60	6,00
DUNHILL BLUE	7,00	0,70	7,00
DUNHILL FINE CUT BLUE	7,00	0,70	9,00
DUNHILL FINE CUT SILVER	4,00	0,40	4,00
DUNHILL GOLD	4,00	0,40	5,00
DUNHILL INTERNATIONAL	10,00	1,00	9,00
DUNHILL KS	10,00	0,90	10,00
EGALITE BLANCHES	5,00	0,50	4,00
ELIXYR BLUE	7,00	0,60	8,00
ELIXYR BLUE 100'S	6,00	0,60	6,00
ELIXYR EXTRA TASTE	4,00	0,30	5,00
ELIXYR MENTHOL	10,00	0,80	10,00
ELIXYR RED	10,00	0,80	10,00
ELIXYR RED 100'S	10,00	0,80	10,00
EMBASSY NUMBER 1 KS	10,00	0,90	10,00
ESPORTAZIONE	10,00	0,90	8,00
ESPORTAZIONE FILTRO	10,00	0,90	10,00
EURA	6,00	0,60	5,00
FINE 120 VIRGINIA BLEND	10,00	0,80	10,00
FORTUNA AZUL	8,00	0,60	9,00
FORTUNA AZUL 100'S	8,00	0,60	9,00
FORTUNA CELESTE	4,00	0,40	5,00
FORTUNA ONE	1,00	0,10	3,00
FORTUNA ROJO	10,00	0,80	10,00
FORTUNA ROJO 100'S	10,00	0,80	10,00
FRATERNITE BLONDES	10,00	0,80	10,00
FUTURA ANICE	5,00	0,40	6,00
FUTURA BLU	8,00	0,60	7,00
FUTURA CLASSIC	5,00	0,40	6,00
FUTURA RED	10,00	1,00	10,00
GARETT BLUE	9,00	0,70	10,00
GARETT SILVER	8,00	0,60	9,00
GAULOISES BLONDES BLU	10,00	0,80	10,00
GAULOISES BLONDES GIALLA	4,00	0,40	5,00
GAULOISES BLONDES ROSSA	7,00	0,60	9,00
GAULOISES BRUNES	10,00	0,70	9,00
GITANES	10,00	0,70	9,00
GITANES FILTRE	10,00	0,70	10,00
GIUBEK FILTRO	10,00	0,90	10,00
GIUBEK SENZA FILTRO	10,00	0,90	7,00
GLAMOUR BLUES SUPERSLIMS	3,00	0,30	2,00



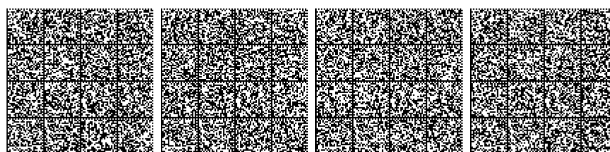
	CONTENUTI / SIGARETTA		
	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg/monossido di carbonio
GLAMOUR PINKS SUPERSLIMS	5,00	0,50	4,00
HB KS	10,00	0,80	10,00
JPS BLACK ORIGINAL	10,00	0,90	10,00
JPS BLUE	8,00	0,60	8,00
JPS BLUE 100	8,00	0,70	8,00
JPS RED	10,00	0,80	10,00
JPS RED 100	10,00	0,90	10,00
JPS SILVER	4,00	0,40	5,00
JPS WHITE	1,00	0,10	1,00
KENT BLUE	8,00	0,70	10,00
KENT NANOTEK BLACK	4,00	0,40	3,00
KENT NANOTEK TITANIUM	1,00	0,10	1,00
KENT SILVER	4,00	0,40	5,00
KENT SURROUND	4,00	0,40	5,00
KENT WHITE	1,00	0,10	2,00
KIM SUPERSLIM	7,00	0,50	5,00
KIM SUPERSLIM CELESTE	4,00	0,40	3,00
L&M BLUE LABEL 100'S	8,00	0,70	9,00
L&M BLUE LABEL 10'S	8,00	0,60	9,00
L&M BLUE LABEL KS	8,00	0,60	9,00
L&M ORANGE LABEL KS	3,00	0,30	4,00
L&M RED LABEL 100'S	10,00	0,80	10,00
L&M RED LABEL 10'S	10,00	0,80	10,00
L&M RED LABEL KS	10,00	0,80	10,00
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	10,00	0,90	10,00
LIBERTE BRUNES	10,00	0,90	10,00
LIDO	10,00	0,80	9,00
LIDO BLU	8,00	0,70	10,00
LINDA	10,00	1,00	10,00
LINDA BLU	9,00	0,80	8,00
LUCKY STRIKE BLUE	7,00	0,60	8,00
LUCKY STRIKE BLUE SPECIAL EDITION	7,00	0,60	8,00
LUCKY STRIKE MADURA SILVER	7,00	0,60	8,00
LUCKY STRIKE RED	10,00	0,80	10,00
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	10,00	0,80	10,00
MANGO	7,00	0,70	7,00
MARLBORO 100s	10,00	0,80	10,00
MARLBORO BLEND 29	7,00	0,70	8,00
MARLBORO COMPACT	8,00	0,70	8,00
MARLBORO CORE FLAVOR KS	9,00	0,70	8,00
MARLBORO FLAVOR MIX KS	8,00	0,60	9,00
MARLBORO GOLD 100s	9,00	0,70	10,00
MARLBORO GOLD KS	8,00	0,60	9,00
MARLBORO GOLD TOUCH KS	7,00	0,60	7,00
MARLBORO KS	10,00	0,80	10,00
MARYLAND BLUE	8,00	0,60	9,00
MARYLAND MENTHOL	6,00	0,50	7,00
MARYLAND RED	10,00	0,80	10,00
MATRIX BLUE	7,00	0,60	7,00
MATRIX RED	10,00	0,80	10,00
MATRIX SILVER	3,00	0,30	3,00



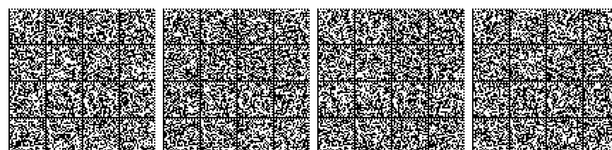
	CONTENUTI / SIGARETTA		
	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg/monossido di carbonio
MAYFAIR	10,00	0,80	10,00
MAYFAIR SKY BLUE	7,00	0,60	8,00
MEINE SORTE 100 CLASSIC	8,00	0,60	9,00
MEINE SORTE CLASSIC	8,00	0,60	9,00
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	7,00	0,60	9,00
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S	8,00	0,70	9,00
MEMPHIS ORIGINAL RED	10,00	0,80	10,00
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	9,00	0,70	10,00
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	8,00	0,70	8,00
MERIT 100s Confezione astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	4,00	0,30	5,00
MERIT 100s Confezione astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	8,00	0,60	10,00
MERIT BIANCA SLIM	6,00	0,50	5,00
MERIT EVOLUTION KS	8,00	0,70	9,00
MERIT FRESH	6,00	0,50	9,00
MERIT KS Confezione astuccio in colorazione bianca e gialla da 10 pezzi	7,00	0,50	9,00
MERIT KS Confezione astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	4,00	0,30	5,00
MERIT KS Confezione astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	7,00	0,50	9,00
MERIT MINI	6,00	0,50	7,00
MERIT UNO KS	1,00	0,10	2,00
MOHAWK BLUE	9,00	0,80	9,00
MOHAWK RED	10,00	1,00	10,00
MONTECRISTO GOLD	7,00	0,80	7,00
MONTECRISTO RED	10,00	1,00	9,00
MORE 120"S FILTER	9,00	0,80	10,00
MORE MENTHOL 120"S	9,00	0,80	10,00
MORE SPECIAL WHITES 120"S	6,00	0,60	6,00
MS 100"S DE LUXE	6,00	0,50	5,00
MS AZZURRE	7,00	0,60	8,00
MS BIANCHE	1,00	0,10	2,00
MS BIONDE	10,00	0,90	9,00
MS BLU	10,00	0,80	10,00
MS CHIARE	4,00	0,40	5,00
MS CLASSIC SOFT	10,00	1,00	9,00
MS CLUB BIANCA	3,00	0,30	3,00
MS CLUB SLIM	8,00	0,80	5,00
MS INTERNATIONAL 100"S	10,00	0,90	9,00
MS RED BOX	10,00	0,90	9,00
MS ROSSE	9,00	0,80	8,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	6,00	0,50	7,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	9,00	0,70	10,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS Confezione astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	4,00	0,40	3,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS Confezione astuccio in colorazione rossa da 20 pezzi	7,00	0,60	6,00
MUNDIAL	7,00	0,60	5,00
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	6,00	0,50	7,00
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	3,00	0,30	4,00
MURATTI AMBASSADOR KS	8,00	0,70	8,00



	CONTENUTI / SIGARETTA		
	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg/monossido di carbonio
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	3,00	0,30	2,00
MURATTI&CO BLUE	8,00	0,60	9,00
MURATTI&CO RED	10,00	0,80	10,00
MUSTANG GOLD	8,00	0,50	10,00
MUSTANG GOLD 100'S	9,00	0,70	9,00
MUSTANG RED	9,00	0,70	10,00
MUSTANG RED 100'S	10,00	0,90	10,00
MUSTANG SILVER	4,00	0,40	4,00
MYMILANO	8,00	0,60	7,00
N80 FILTRO	10,00	0,90	10,00
NAPOLI	8,00	0,60	7,00
NA-TUR BLUE	8,00	0,70	8,00
NA-TUR ORANGE	6,00	0,50	6,00
NA-TUR RED	10,00	0,90	10,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT BLUE	9,00	1,00	10,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT ORANGE	3,00	0,40	4,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT YELLOW	5,00	0,60	6,00
NAZIONALE BOX	10,00	1,00	10,00
NAZIONALI	10,00	0,90	7,00
NAZIONALI FILTRO	10,00	1,00	9,00
NEWS BLUE	7,00	0,60	9,00
NEWS RED	10,00	0,80	10,00
NEXT BLUE KS	8,00	0,60	9,00
NEXT KS	10,00	0,80	10,00
PALL MALL LOS ANGELES (AMBER) KS 20'S	4,00	0,40	5,00
PALL MALL MANHATTAN (WHITE) KS 20'S	1,00	0,10	2,00
PALL MALL MIAMI (AZURE) 100'S	4,00	0,40	5,00
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 10'S	4,00	0,40	5,00
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 20'S	4,00	0,40	5,00
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) 100'S	10,00	0,80	10,00
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 10'S	10,00	0,80	10,00
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S	10,00	0,80	10,00
PALL MALL POCKET EDITION 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL POCKET EDITION BLACK 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL POCKET EDITION GREEN 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL POCKET EDITION ORANGE 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL POCKET EDITION PINK 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL POCKET EDITION PURPLE 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL POCKET EDITION TURQUOISE 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL POCKET EDITION WHITE 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) 100'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 10'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL SAN FRANCISCO CHARCOAL 20'S	7,00	0,60	8,00
PALL MALL SUPERSLIMS AMBER	4,00	0,40	3,00
PALL MALL SUPERSLIMS BLUE	7,00	0,70	5,00
PARISIENNE ORANGE	4,00	0,40	5,00
PARLIAMENT AQUA BLUE	8,00	0,60	9,00
PEER EXPORT	10,00	0,80	10,00
PETER STUYVESANT BLUE	4,00	0,30	4,00
PETER STUYVESANT BLUE 100'S	4,00	0,40	4,00



	CONTENUTI / SIGARETTA		
	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg/monossido di carbonio
PETER STUYVESANT GOLD	6,00	0,50	6,00
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	6,00	0,50	6,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	10,00	0,80	10,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	10,00	0,80	10,00
PHILIP MORRIS BLU 100s	4,00	0,40	5,00
PHILIP MORRIS BLU KS	4,00	0,40	5,00
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	10,00	0,80	10,00
PHILIP MORRIS ONE KS	1,00	0,10	2,00
PHILIP MORRIS SLIM BLU	4,00	0,40	3,00
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	7,00	0,60	5,00
PHILIP MORRIS UL KS	2,00	0,20	3,00
PIÑA COLADA	7,00	0,70	7,00
PUEBLO	10,00	1,00	10,00
PUEBLO BLUE	6,00	0,60	6,00
QUEST 1	10,00	0,60	10,00
QUEST 2	10,00	0,30	10,00
R1 SLIM LINE	5,00	0,50	5,00
R6	4,00	0,40	4,00
REGAL KING SIZE	10,00	0,90	10,00
REYNOLDS BLUE	7,00	0,70	8,00
REYNOLDS RED	10,00	0,90	10,00
REYNOLDS SILVER	3,00	0,30	4,00
ROCKIES	10,00	0,80	10,00
ROCKIES BLUE	7,00	0,60	8,00
ROMA	8,00	0,60	7,00
ROMA 753	8,00	0,60	7,00
RONHILL RICH	10,00	0,90	10,00
RONHILL SLIMS	6,00	0,60	4,00
RONHILL SLIMS MENTHOL	6,00	0,60	4,00
RONHILL WHITE	7,00	0,60	7,00
ROTHMANS INTERNATIONAL	10,00	1,00	10,00
ROTHMANS KS BLUE	10,00	0,90	9,00
ROTHMANS KS RED	7,00	0,70	8,00
ROTHMANS SUPERSLIMS	10,00	0,70	10,00
ROUTE 66 BLUE	8,00	0,60	8,00
ROUTE 66 RED	10,00	0,80	10,00
ROUTE 66 SUPER BLUE	4,00	0,40	5,00
SAKURA	8,00	0,70	9,00
SALEM	10,00	0,80	10,00
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	7,00	0,60	8,00
SAX MUSICAL PASSION (RED)	10,00	0,90	10,00
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	3,00	0,30	4,00
SILK CUT PURPLE	5,00	0,50	5,00
SPECIAL R6	2,00	0,20	2,00
ST. MORITZ MENTHOL	10,00	1,00	9,00
STOP K.S. FILTRO	10,00	1,00	10,00
SUPER FILTRO	10,00	1,00	10,00
SUPERKINGS	10,00	0,90	10,00
SUPERKINGS BLUE	8,00	0,80	8,00
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	10,00	0,80	10,00
TRE STELLE	8,00	0,70	8,00



	CONTENUTI / SIGARETTA		
	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg/monossido di carbonio
VANITY	6,00	0,60	6,00
VICTORY EXCLUSIVE BLACK	8,00	0,70	10,00
VICTORY EXCLUSIVE WHITE	6,00	0,60	8,00
VIRGINIA SLIMS Confezione astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	7,00	0,60	6,00
VIRGINIA SLIMS Confezione astuccio in colorazione nera da 20 pezzi	7,00	0,60	6,00
VOGUE AROME	7,00	0,60	6,00
VOGUE BLEUE	7,00	0,70	5,00
VOGUE FINE BLEUE	8,00	0,60	9,00
VOGUE FINE LILAS	3,00	0,30	3,00
VOGUE FINE MENTHE	8,00	0,60	9,00
VOGUE LILAS	4,00	0,40	3,00
VOGUE MENTHE	7,00	0,70	5,00
WEST BLUE	4,00	0,40	4,00
WEST ICE	7,00	0,60	7,00
WEST RED	10,00	0,90	10,00
WEST RED 20	10,00	0,90	10,00
WEST SILVER	7,00	0,60	7,00
WEST SILVER 20	7,00	0,60	7,00
WINFIELD BLUE	8,00	0,60	8,00
WINFIELD RED	10,00	0,80	9,00
WINSTON AMBER	7,00	0,50	9,00
WINSTON AMBER 100'S	8,00	0,60	10,00
WINSTON BLUE	8,00	0,60	9,00
WINSTON BLUE 100's	8,00	0,70	9,00
WINSTON BLUE SUPERSLIMS	7,00	0,60	6,00
WINSTON CLASSIC	10,00	0,80	10,00
WINSTON CLASSIC 100's	10,00	0,80	10,00
WINSTON ONE	1,00	0,10	2,00
WINSTON SILVER	4,00	0,30	5,00
WINSTON SILVER 100'S	4,00	0,40	4,00
WINSTON SILVER SUPERSLIMS	4,00	0,40	4,00
YESMOKE 0,3	3,00	0,30	3,00
YESMOKE 0,6	8,00	0,60	8,00
YESMOKE 0,8	10,00	0,80	10,00
YESMOKE 1.0	10,00	1,00	10,00
ZENIT	9,00	0,90	9,00

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore per le Accise: RISPOLI

10A08599



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Kachappilly Martin Tom, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Kachappilly Martin Tom ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito inIndia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Bellary Institute of Nursing» di Bellary (India) dal sig. Kachappilly Martin Tom, nato a Angamaly-Kerala (India) il giorno 6 agosto 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Kachappilly Martin Tom è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08192

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Molly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti,in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;



Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sebastian Molly ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito inIndia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1996 presso la «Swathi School of Nursing» di Tirupathi (India) dalla sig.ra Sebastian Molly, nata a Kalikavu-Kerala (India) il giorno 6 marzo 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sebastian Molly è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08221

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivancich Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivancich Maria Cristina, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti,in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/24119 del 8 luglio 2004 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Licenciada en Enfermeria», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;



Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Ivancich Maria Cristina si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Ivancich Maria Cristina in data 22 gennaio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 1984, presso la «Universidad de Buenos Aires» di Buenos Aires (Argentina) dalla sig.ra Ivancich Maria Cristina nata a Juan Bautista Alberdi (Argentina) il giorno 26 novembre 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ivancich Maria Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08222

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Celinemol Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Celinemol Mathew ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1997 presso la «Vivekanandha School of Nursing» di Tiruchengodu (India) dalla sig.ra Celinemol Mathew, nata a Chamakala-Kerala (India) il giorno 17 febbraio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Celinemol Mathew è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.



2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08223

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «San Paolo Società Cooperativa a responsabilità limitata fra autisti pubblici cooperativa di servizi», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione ed il successivo accertamento datato 27 aprile 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «San Paolo - Società cooperativa a responsabilità limitata fra autisti pubblici cooperativa di servizi», con sede in Roma;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata previsione nello statuto sociale dell'attività svolta in concreto dalla cooperativa;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, con nota datata 20 marzo 2009 ha prodotto le proprie controdeduzioni che sono state esaminate dall'amministrazione e non sono state ritenute sufficienti ed idonee ad interrompere il procedimento amministrativo;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 6 ottobre 2009, anche alla luce delle predette controdeduzioni, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «San Paolo Società cooperativa a responsabilità limitata fra autisti pubblici cooperativa di servizi», sede in Roma - codice fiscale n. 80062030582 - costituita in data 14 ottobre 1953.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Gasparri nata a Roma il 17 aprile 1958 ed ivi residente in via del Pianeta Terra n. 39, è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di modificare lo statuto societario.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: CINTI

10A08391

DECRETO 3 giugno 2010.

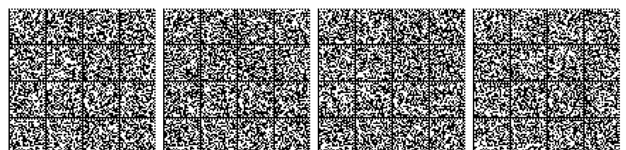
Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Del Golfo Coop. a r.l. Società cooperativa Floricola a responsabilità limitata – S.C.R.L.», in Scafati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato redatto un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Del Golfo Coop. a r.l. Società cooperativa floricola a responsabilità limitata - S.C.R.L.», con sede in Scafati (Salerno);



Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata nomina del revisore contabile negli anni 2005-2006 con conseguente mancata certificazione del bilancio per quegli anni;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, con nota datata 20 maggio 2009 ha prodotto le proprie controdeduzioni che sono state esaminate dall'amministrazione e non sono state ritenute sufficienti ed idonee ad interrompere il procedimento amministrativo;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, anche alla luce delle predette controdeduzioni, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Del Golfo Coop. a r.l. Società cooperativa floricola a responsabilità limitata - S.C.R.L.», con sede in Scafati (Salerno) - codice fiscale n. 02584340653, costituita in data 5 maggio 1989.

Art. 2.

Il dott. Roberto Oratino nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 18 novembre 1967 e con studio a Pomigliano d'Arco (Napoli) in viale Alfa Romeo n. 39, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di provvedere alla regolare formazione del bilancio con la relazione di un organo di controllo nonché verificare l'attuale situazione amministrativo contabile.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: CINTI

10A08393

DECRETO 3 giugno 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Domus *Nova*», in Viareggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 20 maggio 2009 redatto da un revisore dell'Associazione generale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Domus Nova», con sede in Viareggio (Lucca);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata sostituzione del revisore contabile, mancato aggiornamento della contabilità e della mancata redazione del bilancio al 31 dicembre 2008;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Domus Nova», sede in Viareggio (Lucca) - codice fiscale n. 01536890468 - costituita in data 27 maggio 1994.

Art. 2.

Il dott. Paolo Mazzetti nato a Grosseto il 12 luglio 1965 con studio in Grosseto a via Fiume n. 50, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare aggiornare la contabilità e redigere il bilancio relativo all'esercizio 2008, provvedere alla sostituzione del revisore contabile.



Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: CINTI

10A08394

DECRETO 3 giugno 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa Mec-Leghe», in Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione ed il successivo accertamento datato 15 settembre 2009 redatto da un revisore della Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa «Cooperativa MEC - Leghe», con sede in Pavia;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al prelevamento da parte dell'ex presidente del consiglio di amministrazione di fondi a titolo personale, al mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, al notevole indebitamento verso società appartenenti a due soci della cooperativa;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 27 aprile 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa MEC -Leghe», sede in Pavia - codice fiscale n. 01228380182 - costituita in data 30 ottobre 1986.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Verna nato a Roma il 13 novembre 1938 e con studio in Milano a corso Italia n. 106, è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di recuperare le somme indebitamente sottratte alla cooperativa, verificare ed eventualmente sanare la posizione debitoria della stessa nei confronti delle società di proprietà di due soci, pagare i debiti tributali, previdenziali e assistenziali.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: CINTI

10A08395

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rachele Marchegiani, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Rachele Marchegiani, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone (FR), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;



Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Rachele Marchegiani, cittadina italiana, nata a Frosinone (FR) in data 10 settembre 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08193

DECRETO 28 giugno 2010.

Iscrizione dell'associazione «Asso-Consum ONLUS», nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto l'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la circolare esplicativa 9 marzo 1999, n. 1251100, recante altresì la modulistica di presentazione della domanda;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la domanda presentata con nota del 21 dicembre 2009 (ns. prot. n. 118999 del 22 dicembre 2009), dall'associazione Assoconsum, con sede legale in Roma, via Lombardia n. 30, con la quale la stessa ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del predetto decreto legislativo n. 206/2005;

Viste le note n. 119331 del 22 dicembre 2009, restituita al mittente, e n. 7145 del 21 gennaio 2010, con le quali la divisione XI di questa Direzione generale ha comunicato l'avvio del relativo procedimento istruttorio, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota dell'11 febbraio 2010, n. 15139, con la quale la divisione XI di questa Direzione generale ha richiesto integrazioni e chiarimenti per il completamento della documentazione da inviare;

Vista la nota datata 12 marzo 2010 ed inoltrata in data 2 aprile 2010 (ns. prot. n. 32325 del 20 aprile 2010), con la quale l'associazione di cui trattasi provvedeva a fornire le integrazioni e chiarimenti richiesti;

Esaminata la documentazione prodotta;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 5/2010 del 16 giugno 2010, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale si comunica l'esito positivo dell'istruttoria di cui trattasi;

Decreta:

L'associazione Assoconsum, con sede legale in Roma, via Lombardia n. 30 è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Il presente provvedimento sarà notificato all'associazione interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20.

Roma, 28 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08392



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21 giugno 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Viste le note n. 2656 del 31 maggio 2010 e n. 2726 del 3 giugno 2010 dell'Ufficio Provinciale di Piacenza, con le quali è stato comunicato che a causa del malfunzionamento dei quadri di alimentazione del CED non è stato possibile fornire i Servizi Catastali e Generali dalle ore 8.30 alle ore 10.30 del giorno 31 maggio 2010 e dalle ore 8.30 alle ore 9.00 del giorno 3 giugno 2010.

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 7 (prot. 472) del 18 giugno 2010 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sull'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e Generali verificatosi nei giorni 31 maggio 2010 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e 3 giugno 2010 dalle ore 8.30 alle ore 9.00 presso l'Ufficio Provinciale di Piacenza;

Determina:

E' accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e Generali nei giorni 31 maggio 2010 dalle ore 8.30 alle 10.30 e 3 giugno 2010 dalle ore 8.30 alle ore 9.00 presso l'Ufficio Provinciale di Piacenza a causa del malfunzionamento dei quadri di alimentazione del CED.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 giugno 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

10A08191



CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 maggio 2010, n. **7/10.**

Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

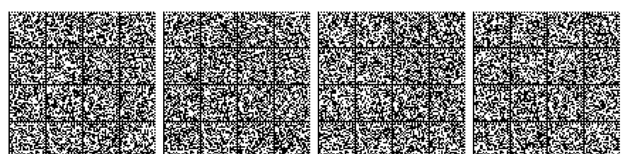
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Premessa: il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e la contrattazione integrativa.

La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che attua la predetta legge, ridefiniscono il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa in relazione a molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo anche in merito al procedimento, ai soggetti di parte pubblica ed alle regole per la provvista delle risorse finanziarie.

Si tratta di disposizioni legislative che, sebbene non apportino modifiche in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro, che rimane disciplinato prevalentemente dalle norme civilistiche (salve le deroghe stabilite dallo stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tuttavia modificano incisivamente le regole della contrattazione collettiva.

In particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge (a pena di nullità) al conseguimento di risultati ed obiettivi e sarà finanziata in modo diseguale in relazione al



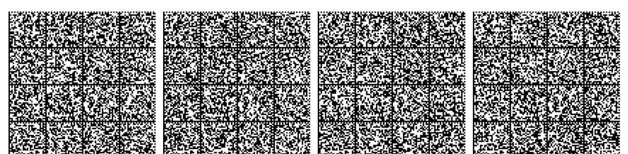
raggiungimento delle performance programmate. Sono inoltre potenziati i controlli e le forme di trasparenza nonché le sanzioni in caso di stipulazione di contratti integrativi illegittimi per violazione dei vincoli derivanti dai contratti nazionali ovvero dalla legge.

Il nuovo articolo 40, comma 3-*bis,* del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, ribadisce innanzitutto il carattere di "doverosità" della contrattazione integrativa, ma anche la sua "fisiologica" finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di "*adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici*".

Si tratta, peraltro, di un obbligo già ricavabile dalla normativa pregressa ed in primo luogo dallo stesso d.lgs. n. 165 del 2001 che, all'articolo 7, comma 5, vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese (si veda, precedentemente, anche l'articolo 67, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'articolo 2, comma 32, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, legge finanziaria per l'anno 2009).

Più in dettaglio, con riferimento alla finalizzazione a risultati ed obiettivi, nonché alla selettività delle erogazioni stabilite in sede di contrattazione integrativa - che costituiscono altrettanti vincoli insuperabili, a pena di nullità del contratto integrativo, con connessa responsabilità per danno erariale di coloro che li sottoscrivono o li applicano - le nuove norme del d.lgs. n. 150 del 2009, chiariscono:

a) che è necessario rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale "*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*";
b) che la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, *lett. b)*, del d.lgs. n. 150 del 2009. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della *performance* individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di *vincoli*, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;
c) che la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio



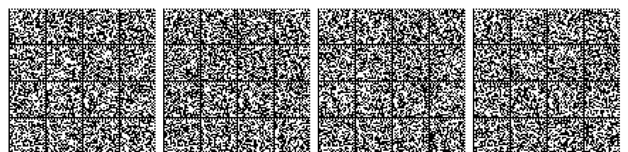
complessivo comunque denominato (articolo 40, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009 ed articolo 19, comma 6, di quest'ultimo decreto).

Il successivo comma 3-*quater* dell'articolo 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, chiarisce, nuovamente nell'ottica "*di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", un importantissimo ed ulteriore ruolo della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 150 del 2009.
La Commissione, infatti, fornirà all'ARAN, entro il 31 maggio di ogni anno, attuato il sistema di valutazione previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009, una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Queste/i verranno raggruppate/i in tre livelli di merito, ai fini della ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata. Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 45, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 57 del d.lgs. n. 150 del 2009, sono destinate apposite risorse finalizzate a premiare il merito ed il miglioramento della performance dei dipendenti nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Il comma 3-*quinques* dell'articolo 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, disciplina innanzitutto i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, stabilendo il diretto collegamento della contrattazione nazionale con quella integrativa e disponendo le modalità di utilizzo delle risorse ad essa destinate.

Detto comma è ovviamente da leggersi in combinato disposto con il comma 3-*bis* del medesimo articolo, che assicura il carattere selettivo e premiale alle erogazioni della contrattazione di secondo livello nell'interesse dell'efficienza e della produttività dei servizi pubblici.

Per le amministrazioni per le quali opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (*v. l'articolo 41, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 56 del d.lgs. n. 150 del 2009*) la contrattazione collettiva è espressamente abilitata a disporre i criteri e i limiti finanziari nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate a premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti (*v. l'articolo 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, ed in particolare i commi 3 e 3-bis*), ricavando così il quadro normo-comportamentale e soprattutto finanziario in cui si dovrà esercitare la contrattazione integrativa.



Le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli Enti locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 sopra citato nonché dall'articolo 40, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, possono destinare "risorse aggiuntive" alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa.

I già citati commi 3-*bis* e 3-*quinquies* dell'articolo 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, insieme ai commi 1 e 2 dell'articolo 40-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, sono rilevanti anche per quanto attiene ai controlli, i quali risultano potenziati ed estesi alla finalizzazione della contrattazione integrativa, al raggiungimento di risultati ed obiettivi ed alla selettività delle erogazioni.

Infine, le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dal predetto comma 3-*quinquies* e dai commi 1 e 7 dell'articolo 40-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, e sono previste qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, in caso di violazioni dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalla legge, nonché per mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui al medesimo articolo 40-*bis*.

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'importanza delle novità introdotte in materia di contrattazione integrativa e preso atto del sistema graduale di attuazione delineato dal decreto in esame, la presente circolare intende fornire – con l' intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (resa attraverso la nota del Gabinetto del Ministro n. 9082, del 21 aprile 2010) - alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i primi indirizzi applicativi.

2. Il sistema graduale di applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa: disposizioni di diretta ed immediata applicazione, obbligo di adeguamento e applicazione subordinata e differita.

Come già accennato, il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un sistema graduale di applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa.

In particolare, dalla lettura delle norme si evince che alcune disposizioni sono di diretta ed immediata applicazione, per altre è previsto un "adeguamento" entro termini prefissati, per altre ancora è necessario attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali.



E' l'articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009 che porta a tali conclusioni, in quanto stabilisce, che i contratti integrativi vigenti dovranno essere adeguati ad alcune delle nuove disposizioni entro i termini ivi previsti (*v. paragrafo 4*). Nello specifico, il comma 1 prevede–l'adeguamento dei contratti integrativi alle disposizioni relative alla definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione ed alla legge, nonché a quelle del Titolo III del nuovo decreto (*Merito e Premi*).

Ragionando per converso, tutte le altre disposizioni in materia, non menzionate cioè dal comma 1 dell'articolo 65 del decreto citato, devono intendersi applicabili dall'entrata in vigore del medesimo, purché non vincolate alla stipulazione di clausole di competenza della nuova contrattazione nazionale.

3. Applicazione diretta ed immediata.

Tutto ciò premesso, con riferimento ai contratti integrativi, possono quindi individuarsi, quali disposizioni di diretta ed immediata applicazione, alcune norme relative alle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, al sistema dei controlli ed altre ancora attinenti alle sanzioni.

A) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa.

Secondo la nuova normativa (articolo 40, comma 3-*sexies*, d.lgs. n. 165 del 2001) è indispensabile che i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, siano corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai competenti organi di controllo.

Nelle *more* della pubblicazione nei siti istituzionali degli "appositi schemi", le amministrazioni saranno tenute ad utilizzare gli schemi già in uso, accompagnando, in ogni caso, la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzi il significato, la *ratio* e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l'interesse specifico della collettività.

La relazione illustrativa, infatti, secondo la legge dovrà fra l'altro evidenziare gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini (articolo 40-*bis*, comma 4, nuovo testo).



La relazione illustrativa dovrà distintamente illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa**.**

Inoltre, nei casi previsti dall'articolo 65, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, la relazione illustrativa dovrà evidenziare il rispetto dell'applicazione dei principi e criteri necessari per l'adeguamento dei contratti integrativi vigenti (ambiti riservati, rispettivamente, a legge e contratto collettivo e verifica dell'avvenuta osservanza dell'espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo da parte del contratto nazionale).

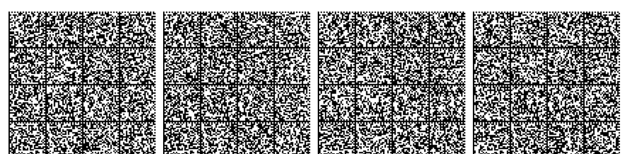
B) Il sistema dei controlli.
L'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 sostituisce il testo dell'articolo 40-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più "*Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa*" ma "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*".

Nell'articolo, in effetti, la materia dei controlli sulla contrattazione integrativa viene disciplinata con estrema ricchezza e puntualità sulla base del preciso invito contenuto nella legge delega (articolo 3, comma 2, *lett. h)*, n. 6, della legge n. 15 del 2009), anche riconducendo a sistema le forme di controllo già esistenti ma contenute in testi normativi "esterni" al *corpus* normativo coordinato e consolidato nel d.lgs. n. 165 del 2001, cosiddetto "testo unico sul lavoro pubblico".

Vengono quindi previsti e disciplinati sia gli *organi* titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'*iter di certificazione* e la *rilevazione del costo* della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni.

Tali disposizioni proseguono sulla scia di quanto dettato dall'articolo 67, commi 7-12, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, volto in particolare ad incrementare il flusso documentale sulla contrattazione collettiva integrativa ai fini di una maggiore conoscibilità e quindi verificabilità della stessa e, in questa prospettiva, ad implementare il sistema dei controlli, con il coinvolgimento anche della Corte dei Conti.

In merito ai soggetti preposti al controllo, gli organi a tale fine individuati non mutano rispetto al passato ma vengono esplicitamente elencati: si tratta del collegio dei revisori dei conti, del collegio sindacale, degli uffici centrali di bilancio nonché degli "*analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti*".



Il comma 3-*bis* dell'articolo 40, nuovo testo, riafferma, innanzitutto, la derivazione della contrattazione integrativa dalla contrattazione nazionale, che stabilisce a tal fine limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie. I contratti integrativi sono in ogni caso tenuti a rispettare i "*vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione*".

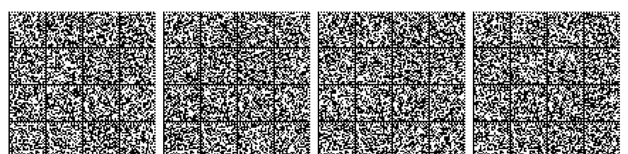
Il carattere inderogabile – a pena di nullità – del collegamento fra contratto nazionale ed integrativo è ribadito al comma 3-*quinquies* dell'articolo 40, nuovo testo, che stabilisce vincoli e sanzioni a garanzia dello stesso.

Tale norma vieta – confermando quanto già previsto dal testo previgente - la sottoscrizione di contratti integrativi contrastanti con i contratti collettivi nazionali, di quelli che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Più precisamente, il controllo avrà ad oggetto la verifica del rispetto da parte del contratto integrativo:

a) dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che devono essere espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;
b) dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
c) delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i già descritti criteri in relazione alla finalizzazione "teleologica" della contrattazione integrativa a *merito* e *produttività* (con la necessaria *selettività* delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali);
d) della compatibilità economico-finanziaria;
e) dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

In sintesi, agli organi preposti al controllo spetta il compito di effettuare la verifica di compatibilità *economica-finanziaria* dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, nonché la funzione di *verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo* (materie espressamente devolute dal livello nazionale, ambiti riservati alla legge), estendendosi alla finalizzazione della contrattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttività.



B1) Controlli per le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo.

Il comma 2, dell'articolo 40-*bis*, nuovo testo, riconduce nel corpo del d.lgs. n. 165 del 2001, la particolare forma di controllo in precedenza regolata dall'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale controllo riguarda i contratti integrativi nazionali delle amministrazioni statali, con esclusione di quelle periferiche, di sede o istituto, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, gli enti ed amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché tutti gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità.

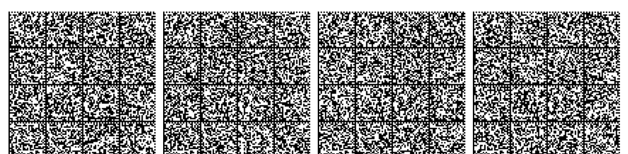
L'*iter* del controllo è analogo a quello previgente ma se ne amplia l'oggetto.

La nuova normativa (articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo) prevede che per le amministrazioni precedentemente elencate i contratti integrativi sottoscritti, corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa certificate dai competenti organi di controllo (*si veda paragrafo 3, sub. A)*, siano trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali, congiuntamente, ne accertano la compatibilità economico-finanziaria ed effettuano le altre verifiche analoghe a quelle di competenza degli organi di controllo interno e che investono anche la legittimità del contratto integrativo (*si veda paragrafo 3, sub. B*).

Pertanto, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritta dai dirigenti responsabili dell'amministrazione e dalle controparti sindacali;
- le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, certificate dai competenti organi di controllo;
- nel caso di definizione dei profili professionali, il parere espresso dall'Aran, ove previsto dai contratti collettivi nazionali.

Il termine per l'accertamento è fissato in trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento dell'accordo corredato dalla richiesta documentazione: con l'inutile decorso di tale termine si forma il silenzio assenso. Tale termine, tuttavia, può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, dalla ricezione dei quali decorrono ulteriori 30 giorni.

In caso di formazione del silenzio-assenso o di valutazione positiva, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo.



Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative, con la conseguenza che una nuova formulazione del testo comporta l'avvio di una nuova procedura di controllo.

C) Le sanzioni.
Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009.

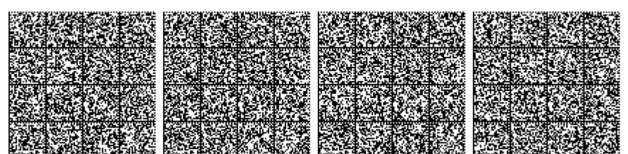
Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla *contrattazione nazionale* o dalle *norme di legge* (*si veda il paragrafo 3, sub B*), le clausole *sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto* ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Il particolare meccanismo di etero-integrazione contrattuale si applica, quindi, anche ai contratti integrativi nei casi in cui gli stessi deroghino a disposizioni di legge, a disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, a disposizioni del contratto nazionale ovvero nei casi i cui i contratti integrativi disciplinino materie non espressamente devolute a tale livello negoziale.

Inoltre, il medesimo articolo, dispone che in caso di superamento dei vincoli finanziari, comunque accertato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell'economia e delle finanze, è fatto "obbligo di recupero" nella sessione negoziale successiva (articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo). La possibilità di rilevare il superamento dei vincoli finanziari può essere rilevata anche dagli organi di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo.

Si sottolinea che <u>le suddette disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u> ed a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.

Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dall'articolo 40-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, relativamente alla contrattazione integrativa, per i quali si rinvia al successivo *paragrafo 6*, si segnala che il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni comporta il divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (articolo 40-*bis*, comma 7, nuovo testo).



Da ultimo, si rammenta il potere sanzionatorio riconoscibile in capo alla Corte dei Conti (si veda la delibera n. 43 del 2008 della medesima Corte).

C1) Le sanzioni per le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo.

Con specifico riferimento alle amministrazioni soggette al controllo congiunto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 40-*bis,* del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo (*si veda il paragrafo 3, sub. B1)*, la sanzione del divieto di adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (comma 7, articolo 40-*bis*) è prevista anche in caso di mancato invio del contratto integrativo, con le documentazioni richieste, al Dipartimento della funzione pubblica - Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta peraltro in questo caso di una sanzione accessoria *che colpisce l'amministrazione inadempiente* che si unisce a quella della *nullità che colpisce il contratto integrativo* non assoggettato al controllo previsto dalla legge, in quanto la stessa legge richiede l'accertamento congiunto con esito positivo quale condizione per la stipulazione del contratto medesimo.

4. Adeguamento dei contratti integrativi vigenti: le disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009.

Ai sensi dell'art. 65, c. 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni sono tenute, in particolare, all'adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigenti ai *principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva ed alle disposizioni del Titolo III (Merito e premi),* a prescindere dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.

E' da sottolineare che il comma 2 del citato articolo 65 prevede una sanzione nel caso di mancato adeguamento entro il termine finale, che comporta la cessazione e la conseguente non applicabilità dei contratti integrativi a partire dal 1° gennaio 2011.

I termini su indicati, di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 65, sono posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2012, per le amministrazioni dell'attuale comparto Regioni ed autonomie locali nonché - ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, 31, comma 2, e 65, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009 - del Servizio sanitario nazionale.



In merito all'applicabilità delle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la necessità di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale verranno applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo.
Quanto sopra va riferito anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali occorre procedere ad una lettura sistematica degli articoli 16, commi 1 e 2; 31, comma 4, 65, comma 4 e 74, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dalla quale appare evidente la volontà di garantire a tali enti il medesimo trattamento previsto ai suddetti fini (adeguamento alle disposizioni dei Titoli II e III) previsti per il sistema delle autonomie.

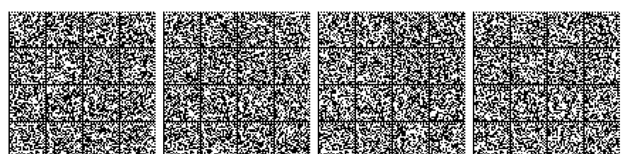
I limiti e le modalità di applicazione del titolo II e III del nuovo decreto al solo personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai soli tecnologi e ricercatori degli enti di ricerca saranno definiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, fermo restando l'assoggettamento dei contratti integrativi stipulati alle regole previste dagli articoli 40 e 40-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, come rispettivamente modificati dagli articoli 54 e 55 del d. lgs. n. 150 del 2009.

Parimenti, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009, saranno definiti i limiti e le modalità di applicazione del medesimo decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ogni caso, le norme che dispongono un termine finale per l'adeguamento non valgono ovviamente a sanare le eventuali illegittimità contenute nei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e maturate sulla base dei principi previgenti (ad esempio con riferimento all'erogazione della retribuzione di produttività in modo non selettivo o indifferenziato o sulla base di automatismi ovvero in relazione alla regolazione con il contratto integrativo di materie non espressamente devolute dal CCNL o, a maggior ragione, disciplinanti materie escluse dalla contrattazione collettiva o, ancora, alla violazione del vincolo di bilancio e delle regole di finanziamento dei fondi di amministrazione).

Tali illegittimità, che comportano la nullità delle singole clausole del contratto integrativo (nonché le forme di responsabilità secondo le norme vigenti anche alla luce della giurisprudenza contabile e di merito), rimangono pienamente rilevabili.

Posto quanto sopra, entro il 31 dicembre 2010 quindi, i contratti integrativi, per evitare la sanzione dell'inapplicabilità (*articolo 65, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009*), dovranno adattare i contenuti sulla base di quanto previsto dalle disposizioni riguardanti la definizione degli "ambiti riservati", rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge, e dalle *disposizioni del Titolo III (Merito e premi)* del d.lgs. n. 150 del 2009.



Tale inapplicabilità per Regioni, Enti Locali e Servizio Sanitario Nazionale si verifica, come prima evidenziato, al 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di adeguamento fissato al 31 dicembre 2011.

Per quanto attiene l'adeguamento previsto "*alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati*" occorrerà verificare attentamente se i contratti integrativi dispongono in materie riservate ovvero non espressamente rinviate a questo livello contrattuale. Al riguardo, rileva sia il comma 3-*bis* che il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009.

In particolare, le citate disposizioni stabiliscono che:

a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;

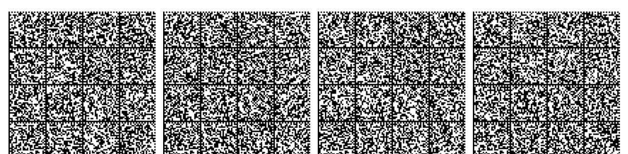
b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche;

d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;

e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

Relativamente al punto b), si ritiene opportuno sottolineare che ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2009, "*le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista*" nei contratti collettivi nazionali.



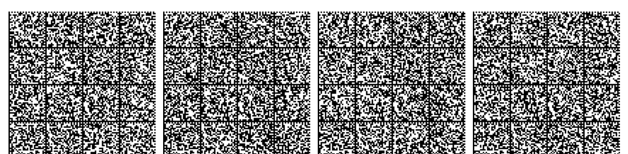
Atteso quanto previsto anche dall'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 54 del d. lgs. n. 150 del 2009, quindi:

a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali;
b) in tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali.

Resta ferma in ogni caso la consultazione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di etero-integrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis,* del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell'articolo 5, comma 2 (come modificato dall'art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del 2001. Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione.
A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini è contenuta l'attività di micro-organizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall'informazione.

Tutte le norme dei contratti collettivi che dispongono in materie precluse alla contrattazione integrativa (come quelle riguardanti materie organizzative o non espressamente delegate al contratto nazionale ovvero che distribuivano premi "a pioggia") erano già antecedentemente la novella normativa da considerare nulle e da questo punto di vista le nuove disposizioni non comportano certamente una "sanatoria" dei contratti integrativi illegittimi fino al 31 dicembre 2010.



Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (*Merito e Premi*), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (*articolo 23*), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (*articolo 24*); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (*articolo 18*).

Si sottolinea, tuttavia, che, per tutte le amministrazioni, ad esclusione delle Regioni, Enti locali e Servizio sanitario nazionale e del personale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 74 del d.lgs. n. 150 del 2009**,** l'applicazione di parte delle disposizioni dettate dal Titolo III presuppongono l'operatività del sistema di valutazione previsto dal *Titolo II* del d.lgs. n. 150 del 2009 (*Misurazione, valutazione e trasparenza della performance*); per tale sistema l'articolo 30, commi 2 e 3, prevede specifici termini di entrata a regime:

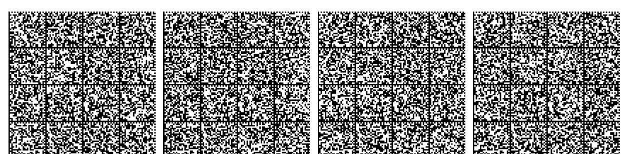
- entro il 30 aprile 2010 sono costituiti gli organismi indipendenti di valutazione;
- entro il 30 settembre 2010, gli organismi indipendenti di valutazione provvedono a definire i sistemi di valutazione della performance;
- dal 1° gennaio 2011, decorre la piena operatività dei sistemi di valutazione sulla base della Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 150 del 2009 (si veda la delibera n. 3 del 2010 della Commissione indipendente per la valutazione, trasparenza ed integrità delle amministrazioni pubbliche).

Fino al 30 settembre 2010, quindi, le Amministrazioni non potranno procedere all'applicazione puntuale delle disposizioni contenute nel Titolo III.

Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 19 (criteri per la differenziazione delle valutazioni), all'articolo 25 (attribuzione di incarichi di responsabilità), nonché all'articolo 27 (premio di efficienza).

Tuttavia, non è pensabile che tale tempistica determini di fatto l'impossibilità per le amministrazioni di predisporre nuovi contratti integrativi.

Conseguentemente, dal combinato disposto dell'articolo 65, del Titolo III, e dell'articolo 30 del decreto legislativo, i nuovi contratti integrativi, anche in attesa della "definizione" dei sistemi di valutazione, e quindi non oltre il 30 settembre 2010, potranno comunque essere stipulati, riferendosi in ogni caso ai *principi* enunciati dalle singole disposizioni del Titolo III, che l'articolo 17 del d.lgs. n. 150 del 2009, sinteticamente, identifica nei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e differenziazione nel riconoscimento degli incentivi. In particolare, nella materia delle progressioni orizzontali/economiche, atteso anche il disposto del comma 2 dell'articolo 52, del d.lgs. n.



165 del 2001 (norma di immediata applicazione), le stesse potranno essere previste in modo necessariamente selettivo in funzione dell'attività svolta e sulla base dei risultati conseguiti, nonché delle qualità professionali e culturali possedute ed o esclusivamente nei confronti di una quota del personale.

Tutte le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 dicembre 2010 ed in attesa della definizione dei sistemi di valutazione, ad "adeguare" i vigenti contratti integrativi ai principi di selettività e concorsualità enunciati dal *Titolo III* del decreto legislativo citato.

Ne discende, peraltro, che i "nuovi" contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del n. d.lgs. 150 del 2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole. I contratti integrativi attualmente vigenti, ma stipulati in data antecedente, invece, potranno essere applicati sino a quando non intervenga un nuovo contratto integrativo che proceda all'adeguamento di cui all'articolo 65, comma 1, entro la data del 31 dicembre 2010, termine ultimo per disporre l'adattamento, dopo il quale si determina *ex lege* la cessazione delle vecchie regole.

I criteri ed i principi sopra ricordati si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.

5. Disposizioni la cui applicazione decorre a partire dalla stipulazione contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012.

Altre norme del d.lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l'entrata in vigore.

È questo il caso:
- della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-*bis* dell'art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo);
- delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009;
- del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l'innovazione, che richiedono comunque l'intervento del contratto nazionale per la determinazione dell'ammontare (articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 del 2009);



Analogamente, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della "graduatoria di performance" di cui all'articolo 40, comma 3-*quater*, è direttamente collegata alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovrà definire le modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni.

6. Pubblicazione e comunicazione e connesse sanzioni in caso di inadempimento.

Il comma 4 dell'articolo 40-*bis*, nuovo testo, prevede che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscono la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini:

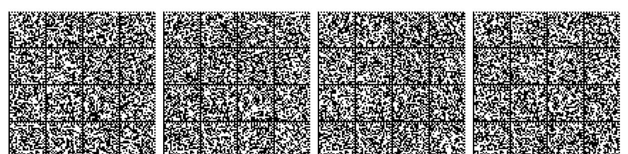
a) i contratti integrativi stipulati;
b) la relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo;
c) la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo;
d) le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia, sulla base degli schemi già approntati, ai fini dell'inoltro alla Corte dei conti (adempimento già previsto dall'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008);
e) gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa.

Per l'adempimento di cui al punto e) le amministrazioni dovranno attendere la pubblicazione sul sito istituzionale dell'apposito modello di rilevazione previsto dalla nuova normativa, che è in corso di predisposizione.

Per quanto attiene la pubblicazione sui siti web, si segnala, inoltre, l'articolo 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, che dispone, nell'ambito degli obblighi finalizzati a garantire una maggiore trasparenza, la pubblicazione sul sito istituzionale delle amministrazioni, tra l'altro, dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dell'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, nonché dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti

Agli obblighi di pubblicazione del contratto integrativo fanno riscontro gli ulteriori obblighi di comunicazione (anche a fini di controllo oltre che di monitoraggio), previsti dai commi 3 e 5 dell'articolo 40-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo.

Il comma 3 dell'articolo 40-*bis*, nuovo testo, replica, adattandole, le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 8-10, del decreto-legge n. 112 del 2008.



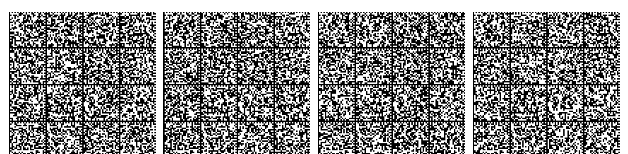
Si prevede che le amministrazioni trasmettano alla Corte dei Conti, tramite il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

A tale fine, il Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con la Corte dei Conti e con il Dipartimento della funzione pubblica, aggiorna annualmente una scheda di rilevazione appositamente dedicata alla contrattazione integrativa unitamente a tabelle volte a rilevare le modalità di costituzione e di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa (denominate rispettivamente *Schede informative 2* e *Tabelle 15* nell'ambito della rilevazione del Conto Annuale). Tali schemi sono stati già predisposti ai fini dell'integrazione delle informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, vecchio testo, in attuazione del comma 9, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Le informazioni raccolte sono utilizzate dalla Corte dei conti, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro.

Infine, il comma 5 dell'articolo 40-*bis* sancisce specifici obblighi per le amministrazioni di trasmissione per via telematica all'ARAN ed al CNEL del contratto integrativo con le relazioni tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il termine per l'inoltro è fissato in cinque giorni che decorrono dalla sottoscrizione.

In materia di comunicazione e pubblicazione le amministrazioni dovranno provvedere a:
- inviare il contratto integrativo con le documentazioni richieste all'Aran o al CNEL;
- inviare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dell'apposito modello ai fini dell'attività di referto e di controllo della Corte dei conti;
- con esclusivo riferimento alle amministrazioni soggette al controllo congiunto di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis, inviare il contratto integrativo, con le documentazioni richieste, al Dipartimento della funzione pubblica - Ministero dell'economia e delle finanze (*sul punto si veda il paragrafo 3, sub. B1 e C1*);
- pubblicare sui siti istituzionali delle amministrazioni il contratto integrativo, con le certificazioni degli organi di controllo e le relazioni illustrative e tecnico finanziaria;
- pubblicare sui siti istituzionali delle amministrazioni le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia e finanze e degli esiti della valutazione da



parte dell'utenza dell'impatto della contrattazione integrativa sui servizi pubblici, una volta emanato il relativo modello di rilevazione.

In tutti i casi di mancato adempimento dei predetti obblighi è prevista la sanzione generale consistente nel divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (*v. paragrafo 3, sub. C*)

Sul complesso di tali adempimenti sono tenuti a vigilare il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali del bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (*articolo 40-bis*, *comma 7*).

Anche in questo caso, queste disposizioni, sulla base del principio del *tempus regit actum*, si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.

Roma, 13 maggio 2010

Il Ministro della pubblica amministrazione ed innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 6, foglio n. 287

10A08513

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aristos 2»

Decreto n. 55 del 16 giugno 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ‹‹ARISTOS 2›› 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina Fatro SpA con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104214010;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104214022;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104214034.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: marbofloxacina 20,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini all'ingrasso.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli preruminanti e ruminanti: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica e Mycoplasma bovis.

suini: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

bovini: 6 giorni;

suini: 4 giorni.

latte: uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

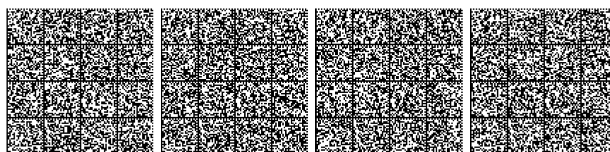
dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto:

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08345



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phenoleptil 12,5 mg e 50 mg compresse per cani».

Decreto n. 58 del 17 giugno 2010

Procedure decentrate n. UK/V/0336/001/DC e N.UK/V/0336/002/DC

Specialità medicinale per uso veterinario PHENOLEPTIL 12,5 mg e 50 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V., con sede in Willeskop 212, 3421 GW Oudewater - Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Produlab Pharma B.V. nello stabilimento sito in Forellenweg 16, 4951 SJ Raamsdonksveer (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Phenoleptil 12,5 mg: scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104151016;

Phenoleptil 50 mg: scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104151028.

Composizione:

Phenoleptil 12,5 mg: ogni compressa da 80 mg contiene:

principio attivo: fenobarbitale 12,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Phenoleptil 50 mg: ogni compressa da 320 mg contiene:

principio attivo: Fenobarbitale 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione delle crisi epilettiche dovute a epilessia generalizzata nel cane.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Le compresse divise che non vengono utilizzate entro 24 ore devono essere eliminate.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, Tabella II (sezione *C)*.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A08343

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobivac CEP».

Provvedimento n. 115 del 16 giugno 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC CEP vaccino vivo liofilizzato per soluzione iniettabile per cani.

Confezioni:

1 flacone da 1dose - A.I.C. n. 101916017;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916043;

50 flaconi da 1dose - A.I.C. n. 101916031;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916056.

Titolare: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II – Uso concomitante con Nobivac KC.

Si autorizza l'aggiunta dell'indicazione di seguito riportata alla voce:

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

«*…omissis*. Nobivac CEP può essere somministrato in concomitanza, ma in siti di inoculo separati, con il vaccino Nobivac KC.».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lapinject VHD».

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0163/001/II/001

Provvedimento n. 119 del 17 giugno 2010

Specialità medicinale per uso veterinario LAPINJECT VHD.

Confezioni:

flacone da 5 dosi (2,5 *ml)* - A.I.C. n. 103849016;

flacone da 10 dosi (5 *ml)* - A.I.C. n. 103849028;

flacone da 40 dosi (20 *ml)* - A.I.C. n. 103849030;

10 flaconi da 40 dosi cad. (20 *ml)* - A.I.C. n. 103849042.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione per conigli: 1 flacone da 200 dosi (100 *ml)* A.I.C. n. 103849055.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

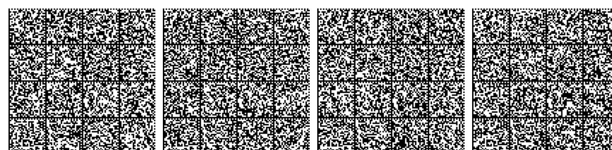
10A08342

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamento sul termine di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

Si rende noto che sul sito istituzionale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - Enac www.enac.gov.it è pubblicato il Regolamento di attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera *b)* della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo alla determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente.

10A08623



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 24 giugno 2010, n. 107 recante: «Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2010).

Il titolo della legge citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 1, prima colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: «Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche».

10A08669

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-163) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00

